

"Gli strumenti stragiudiziali per la crisi della relazione familiare.

La mediazione civile e la mediazione familiare a confronto.

di Federica Cristina Invernizzi

<http://www.mediazioneinfamiglia.it>

INDICE DEI CONTENUTI

Introduzione	pag. 3
Le ADR per la famiglia e la mediazione familiare	“ 4
La mediazione civile	“ 6
La negoziazione assistita	“ 7
La pratica collaborativa	“ 8
La coordinazione genitoriale	“ 9
La mediazione civile e la mediazione familiare a confronto	“ 10
Conclusioni	“ 15

Introduzione

La famiglia è sacrosanta. In famiglia si nasce, si cresce, si conoscono e sperimentano le emozioni e i sentimenti come l'amore, si apprendono i valori e si impara anche come interagire a livello sociale.

Talvolta la vita mette a dura prova anche legami affettivi che sembravano solidi e le coppie entrano in crisi e decidono di lasciarsi.

Poiché le dispute familiari coinvolgono persone che hanno rapporti interdipendenti e continui e sono caratterizzate da emozioni forti e poiché la crisi di coppia mal gestita impatta in particolar modo, sui figli minori e può avere anche grave ripercussioni sul loro corretto sviluppo evolutivo, occorre riservare a queste situazioni di crisi una grande attenzione ed un più che adeguato trattamento.

Nel mondo occidentale da sempre si è cercato di risolvere anche le dispute familiari attraverso il processo.

Tuttavia, proprio sulla scorta della consapevolezza delle peculiarità dei rapporti familiari e delle probabili conseguenze pregiudizievoli di un conflitto lungo, intenso e/o tardivamente risolto, da anni si lavora per cercare modalità di risoluzione dei conflitti familiari più adeguate del processo.

Nella maggior parte dei casi, infatti, la tutela giurisdizionale dei diritti non si rivela il modo migliore per gestire il conflitto di coppia in modo da sostenere il legame genitoriale nel momento della separazione. Ciò perché nel giudizio, in una logica di netta contrapposizione e scontro tra le parti, il giudice si occupa di cercare da quale parte sta la ragione e da quale altra parte sta il torto. Il giudizio si conclude sempre con un vincitore e un vinto e ciò nelle dispute familiari può essere finanche pericoloso perché alimenta ed esaspera la conflittualità tra le parti impedendogli di "traghetare" verso un nuovo equilibrio e di riorganizzare la loro relazione soprattutto, ma non solo, per il bene dei figli.

All'esito di una disputa familiare, nessuno deve sentirsi vincitore né vinto, si deve invece sentire di aver tutti contribuito in egual modo a ricercare le modalità per uscirne avendo collaborato e cooperato anche nella crisi.

Nei conflitti familiari occorre lavorare sulle persone proprio per aiutarle a riorganizzarsi a seguito della separazione.

Si può dunque concludere che il giudizio dovrebbe essere l'ultima misura cui ricorrere, laddove non sia stato possibile raggiungere l'accordo in altro modo e non possa essere altrimenti tutelato il preminente interesse dei minori.

A tal proposito, anche il Preambolo alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 prevede che "*... In caso di conflitto è opportuno che le famiglie cerchino di trovare un accordo prima di portare il caso avanti ad un'autorità giudiziaria*".

Il presente contributo vuole offrire una breve panoramica dei metodi stragiudiziali di composizione della crisi familiare conosciuti con l'acronimo ADR - *Alternative Dispute Resolution* - presenti nel nostro ordinamento che il professionista, che si occupa di sostegno alle famiglie ha l'obbligo, anche deontologico, di rappresentare ai propri clienti quando la scelta del metodo ADR non proviene direttamente dalle parti. È bene, infatti, ricordare che l'avvocato familiarista ha obblighi deontologici rigorosi in quanto il contenzioso familiare, ancor più del contenzioso ordinario, riguarda situazioni delicate vissute da persone che vivono momenti di profondo disagio e sofferenza.

Ci si occuperà poi di mettere a confronto due metodi ADR che trovano entrambi applicazione in ambito familiare ovvero la mediazione familiare e quella civile.

Le ADR per la famiglia e la Mediazione familiare

ADR è l'acronimo di *Alternative Dispute Resolution* che indica tutte quelle procedure informali basate sulla ricerca di una soluzione consensuale delle controversie civili e commerciali che, evitando il ricorso alla giurisdizione, consentono una risoluzione più rapida ed economica delle stesse.

Le ADR nascono negli anni '70 in Nord America per poi suscitare l'interesse del legislatore europeo e di quello italiano.

Il primo centro di mediazione familiare venne istituito ad Atlanta nel 1974 dall'avv. Coogler a seguito della sua personale esperienza di divorzio. Nella seconda metà degli anni '70 il canadese Irving, terapeuta familiare, sviluppava il modello di mediazione familiare terapeutica. Nel 1982 si deve a John Haynes il modello negoziale di mediazione familiare ispirato ai principi di Harvard.

Le prime significative esperienze in Italia di mediazione familiare si hanno con la costituzione nel 1987 dell'Associazione GeA (Genitori Ancora), che nel 1995 è tra i soci fondatori di S.I.Me.F - Società italiana di mediatori familiari.

Il CNEL - Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro - ha predisposto un regolamento per la registrazione delle associazioni relative alle professioni non regolamentate, quale quella dei mediatori familiari e dal 2003 è registrata A.I.Me.F. - Associazione Italiana dei mediatori familiari - una delle principali associazioni di mediatori familiari, che nacque proprio al fine di fissare gli elementi chiave della figura del mediatore familiare competente e preparato.

La definizione di mediazione familiare elaborata da A.I.Me.F., la indica come *"la mediazione delle questioni familiari, includendovi rapporti tra persone sposate e non (conviventi more uxorio, genitori non sposati) con lo scopo di facilitare la soluzione di liti riguardanti questioni relazionali e/o organizzative concrete, prima, durante e/o dopo il passaggio in giudicato di sentenze relative tra l'altro a: dissoluzione del rapporto coniugale; divisione delle proprietà comuni; assegno di mantenimento al coniuge debole o gli alimenti; responsabilità genitoriale esclusiva o condivisa; residenza principale dei figli, visite ai minori da parte del genitore non affidatario, che implicano la considerazione di fattori emotivo-relazionali, con implicazioni legali, economiche e fiscali"*.

L'A.I.Me.F., insieme alle altre due principali associazioni professionali di mediatori familiari iscritte nell'elenco delle associazioni professionali del Ministero dello Sviluppo Economico ovvero S.I.Me.F. e A.I.M.S. - Associazione internazionale mediatori sistemici -, ha contribuito ad elaborare la figura del mediatore familiare, contenuta nella norma tecnica UNI 11644 del 30 agosto 2016, come segue: *"terza imparziale e con una formazione specifica che interviene nei casi di cessazione di un rapporto di coppia costituita di fatto o di diritto, prima, durante e dopo l'evento separativo. Non rientra nei compiti del mediatore formulare giudizi, diagnosi, consulenze legali, pedagogiche e psicologiche. Il mediatore familiare è sollecitato dalle parti per la gestione*

autodeterminata dei conflitti parentali e la riorganizzazione delle relazioni familiari. Il mediatore familiare si adopera nella garanzia del segreto professionale ed in autonomia dal procedimento giudiziario affinché le parti raggiungano personalmente rispetto ai bisogni ed interessi da loro stesso definiti, su un piano di parità, in un ambiente neutrale, un accordo direttamente e responsabilmente negoziato, con particolare attenzione ai figli, ove presenti. In particolare il mediatore familiare agisce nel rispetto delle necessità dei clienti e del codice del consumatore attraverso il complesso delle specifiche competenze acquisite con la formazione e l'aggiornamento professionale continuo, nel rispetto degli aspetti etici e deontologici pertinenti".

La mediazione civile

Su input del legislatore europeo, e in particolare in recepimento della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, il legislatore italiano ha emanato il Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 "*Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009 n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali*".

L'art. 1 del d.lgs. 28/2010 definisce la mediazione come "*l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa*". Sono previste per la sua applicazione due fattispecie obbligatorie, entrambe contenute nell'art. 5 del d.lgs. 28/2010, la prima al comma 1-bis, la seconda, denominata "mediazione giudiziale o delegata", al comma 2.

La prima ipotesi individua una serie di materie ovvero condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti bancari e finanziari, per le quali l'esperimento della procedura

costituisce condizione di procedibilità dell'agire in giudizio, che deve essere eccepita dal convenuto, oppure rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.

Nella seconda ipotesi, invece, l'obbligatorietà non dipende dalla materia oggetto del contendere, bensì dalla scelta del giudice che, ritenuta la mediazione quale possibile soluzione per la controversia, intima alle parti di intraprendere tale percorso. A seguito delle modifiche intervenute per opera della l. 98/2013, anche in questo caso il mancato esperimento del tentativo di conciliazione comporta un'improcedibilità della domanda giudiziale, finanche in sede di appello.

In tutte le altre fattispecie, se vertenti su diritti disponibili, le parti possono volontariamente scegliere di rivolgersi ad un mediatore. Il limite delle sole controversie aventi a oggetto diritti disponibili, previsto dall'art. 2 del d.lgs. 28/2010, discende dalla natura negoziale dell'istituto, il quale presume che le parti possano liberamente disporre dei diritti controversi, al fine di raggiungere un accordo su questi ultimi.

Un diritto è disponibile quando le parti possono, attraverso propri atti negoziali, costituire, regolare od estinguere la situazione sostanziale.

La dottrina sostiene che per l'identificazione delle materie sulle quali non è ammessa la mediazione, relative ai diritti indisponibili, sia opportuno riferirsi al catalogo di fonte normativa e giurisprudenziale dei diritti irrinunciabili e insuscettibili di transazione, come i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.) o i diritti personalissimi (diritto al nome, all'identità, diritti politici, ecc.) o quelli per i quali non è ammessa controversia senza l'intervento del Pubblico Ministero.

La negoziazione assistita

Con il decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 recante "*misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*" poi convertito con modificazione nella legge 10 novembre 2014 n. 162 viene poi introdotta nel nostro ordinamento anche la negoziazione assistita, procedura stragiudiziale che viene disciplinata anche con specifico riferimento all'ambito familiare.

L'introduzione della negoziazione assistita nasce dalla rivendicazione di parte dell'avvocatura italiana di un ruolo più centrale nella gestione stragiudiziale del conflitto sulla scorta di esperienze già elaborate dalle culture nord americana (*collaborative law*), e poi da quelle inglese e francese.

Attraverso la negoziazione assistita viene attribuita l'opportunità agli avvocati di regolare le vicende di separazione e divorzio senza ricorrere necessariamente alla giurisdizione, sia per gli aspetti economici che per gli aspetti di cura dei figli, salvo il nulla osta della Procura della Repubblica.

Anche la negoziazione assistita, al pari della mediazione civile e commerciale, può essere sempre tentata volontariamente dalle parti per tutte le controversie riguardanti diritti disponibili. L'art. 3 del d.l. 132/2014 prevede il previo esperimento della procedura di negoziazione, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, per le controversie aventi ad oggetto una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti i cinquantamila euro -, salvo che si tratti di controversie relative a materie già soggette a mediazione obbligatoria, ovvero di obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori - e le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.

La pratica collaborativa

Un metodo stragiudiziale di risoluzione dei conflitti parimenti alternativo al giudizio ordinario, e che quindi rientra tra le ADR, è poi quello della pratica collaborativa.

Non è disciplinata da nessuna normativa, è una prassi. I professionisti che intendono avvalersi di questo metodo devono formarsi alla pratica e iscriversi ad una delle Associazioni di diritto collaborativo che si sono costituite in Italia a partire dal 2010.

L'AIADC - Associazione italiana dei professionisti collaborativi definisce così la pratica collaborativa "*è un metodo non contenzioso di risoluzione dei conflitti, in particolare in ambito familiare. È un metodo che mette al centro le persone e i loro interessi, consentendo di individuare soluzioni aderenti ai bisogni*

particolari di ogni famiglia o di ogni coppia. È un percorso che permette di affrontare tutti gli aspetti legati alla crisi familiare - quelli legali, ma anche quelli economici e quelli relazionali in un clima di fiducia e trasparenza, con il supporto di professionisti altamente qualificati".

La pratica collaborativa nasce negli Stati Uniti agli inizi degli anni 90 ad opera di Stuart G. Webb, un avvocato familiarista del Minnesota il quale si pose il problema di trovare un nuovo modo di intendere la professione più utile alle parti coniando per primo l'espressione "diritto collaborativo" e fondò l'associazione "Collaborative Law Institute". Dal Minnesota il metodo si diffuse in California, nel 1999 ad Oakland si tenne il primo incontro dell'American Institute of Collaborative Professionals (AICP). La diffusione in Europa iniziò nel 2003 a partire dall'Inghilterra. Nel 2014 nacque l'ENPC - European Network for Collaborative Practice per creare un network di confronto e garantire una formazione omogenea.

La coordinazione genitoriale

Tra le ADR rientra poi anche il metodo della coordinazione genitoriale che svolge un ruolo complementare all'autorità giudiziaria aiutando le coppie altamente conflittuali nella responsabilità genitoriale.

È il più recente dei sistemi ADR importato dagli Stati Uniti. In Italia il metodo di fonte giurisprudenziale deve la sua introduzione ad una sperimentazione avviata da Civitavecchia. Secondo Debra K. Carter alla quale si deve l'elaborazione del *modello c.d. integrato di coordinazione genitoriale* a cui si ispirano le prime applicazioni in Italia, *"la coordinazione genitoriale è un intervento centrato sul minore, rivolto a genitori separati o divorziati la cui perdurante elevata conflittualità costituisce un rischio di elevato danno psicologico per i figli della coppia esposti al conflitto"*.

La coordinazione genitoriale si distingue dalle altre ADR in materia di famiglia per il fatto di non rivolgersi a tutte le coppie che si separano. Chi ne ha bisogno sono genitori altamente conflittuali le cui psicopatologie individuali non appaiono gravi al punto tale da impedirgli di vedere i figli ma appaiono

bisognose di una guida nelle scelte educative dei figli fino a che il conflitto non venga opportunamente trasformato.

L'Associazione Italiana Coordinatori genitoriali ha così definito la coordinazione genitoriale: "*sistema di risoluzione alternativa delle controversie **non riservato** centrato sul minore: bambino o adolescente che sia. È rivolta ai genitori la cui perdurante elevata conflittualità costituisce un rischio evolutivo per i figli. Essa prevede che un terzo imparziale, professionista adeguatamente formato, aiuti i genitori altamente conflittuali a mettere in pratica la genitorialità attraverso l'implementazione e il mantenimento delle decisioni già assunte dall'Autorità giudiziaria e di quelle che saranno prese all'interno del processo di coordinazione genitoriale sulla base del riconoscimento dei bisogni dei figli. Il coordinatore genitoriale, previo consenso dei genitori, potrà suggerire soluzioni, fornire raccomandazioni e, nei limiti del mandato ricevuto, assumere decisioni nell'interesse dei figli*".

A differenza della mediazione familiare che si colloca tra gli strumenti di prevenzione del conflitto, la coordinazione genitoriale rientra tra le ADR di riduzione del danno.

Il mediatore familiare non si sostituisce ai mediandi nelle loro decisioni ed invece una volta raccolti e verificati i dati, individuato il problema comune, elaborate le alternative, le guida, non privandole dell'autodeterminazione, verso l'assunzione delle decisioni più adatte per loro.

Il coordinatore genitoriale, viceversa, ha come obiettivo il contenimento della conflittualità attraverso anche l'assunzione da parte sua di decisioni al posto dei genitori in conflitto.

La mediazione civile e la mediazione familiare a confronto

La mediazione civile trova applicazione anche in ambito famiglia ed è condizione di procedibilità della domanda giudiziale laddove i rapporti contrattuali come ad esempio contratti di locazione, comodato, affitto di azienda così come pure le divisioni di beni comuni riguardino coppie o persone legate da un rapporto di parentela.

Con specifico riferimento, invece, alla crisi di coppia, poiché la mediazione civile nasce per la gestione di controversie economiche relative a diritti disponibili non dovrebbe pertanto riguardare gli aspetti inerenti la relazione dei genitori e la cura dei figli bensì solo quelli patrimoniali relativi alla divisione dei beni comuni.

Tuttavia poiché gli aspetti patrimoniali di una coppia in separazione sono spesso intrecciati alla relazione dei genitori e alla cura dei figli, quand'anche questi ultimi non possono essere l'oggetto specifico della domanda di mediazione civile, ben possono essere gestiti da un mediatore civile (meglio se formato anche alla mediazione familiare) preparato e consapevole del fatto che lavorare anche sulla relazione di coppia permette di arrivare più agevolmente alla definizione di un accordo anche sugli aspetti patrimoniali. Va da sé che gli accordi raggiunti in mediazione civile sulla relazione dei genitori e sulla cura dei figli devono poi essere trasfusi negli atti opportuni per la relativa omologa ovvero il ricorso consensuale di separazione o la negoziazione assistita.

La mediazione familiare, invece, si occupa di aiutare la coppia in crisi a riorganizzare la vita dopo la separazione sia con riferimento agli aspetti personali che a quelli patrimoniali.

La mediazione è in famiglia tutte le volte che le parti sono legate da rapporti di famiglia e debbano risolvere un conflitto diverso dalla separazione. Ad esempio, può esserci il caso del padre che inviti in mediazione familiare la figlia con la quale ha un rapporto conflittuale e che le impedisce di vedere i nipoti o ancora rapporti conflittuali tra due fratelli/sorelle, conflitti derivanti da successioni ereditarie e via discorrendo.

Va da sé che gli accordi raggiunti dovranno poi essere trasfusi negli atti opportuni per la relativa omologa ovvero il ricorso consensuale di separazione o la negoziazione assistita.

La mediazione familiare è un percorso totalmente volontario nonostante un tentativo di introdurre il solo primo incontro di orientamento iniziale obbligatorio al pari della mediazione civile.

La mediazione civile, in materia di divisione delle proprietà comuni e in tutti gli altri rapporti contrattuali di cui **all'art. 5 comma 1 bis del d.lgs. 28/2010**, che intercorrono tra coppie e/o persone legate da vincoli di parentela e quindi in ambito familiare, **deve essere tentata obbligatoriamente**.

L'obbligatorietà, va però precisato, riguarda solo il primo incontro di mediazione finalizzato a condividere con il mediatore le caratteristiche dello strumento e l'opportunità di iniziare il percorso di mediazione vero e proprio. Ed infatti l'art. 5, comma 2-bis, del D.lgs. 28/2010 prevede che in tutti i casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, **detta condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza accordo**.

A parere di chi scrive sarebbe auspicabile che le ADR, ivi compresa la mediazione familiare, trovassero un maggior interessamento del legislatore italiano per realizzare quel cambio culturale verso una risoluzione pacifica del conflitto.

Fermo restando che non va obbligato nessuno a rimanere seduto al tavolo della mediazione, sarebbe forse auspicabile incentivare le parti a sedersi per condividere almeno inizialmente quali sono le aspettative della coppia e proporgli, laddove la mediazione si rivelasse lo strumento adeguato, un'alternativa all'impervia e conflittuale via giudiziale. Ciò perché ancora oggi la stragrande maggioranza delle persone "comuni non è ancor oggi a conoscenza degli strumenti ADR.

Se è vero che si è tutti consapevoli e convinti dell'inadeguatezza del giudizio ad aiutare a comporre la crisi della famiglia, bisogna permettere, non solo agli operatori della famiglia, a cominciare da quelli del diritto, ma anche alla gente comune di conoscere l'esistenza della mediazione per fare una propria valutazione dello strumento.

La formazione del mediatore civile e del mediatore familiare.

Mediazione civile e familiare prevedono entrambe la presenza di un terzo soggetto imparziale ed equiprossimo.

In entrambe le mediazioni, il mediatore media ovvero sta in mezzo alle parti dirigendo e mantenendo il controllo del procedimento e guidandole nella negoziazione.

Il mediatore, sia civile che familiare, è formato su tecniche di gestione del conflitto e della comunicazione.

Ciò premesso, la formazione prevista dalla legge per conseguire la qualifica di mediatore civile differisce da quella prevista per diventare mediatore familiare.

Gli standard formativi del mediatore civile sono previsti dal d.m. 180/2010 e prevedono un percorso base di almeno 50 ore articolato in corsi teorici e pratici ed una prova finale di valutazione di 4 ore. È poi previsto che i mediatori mantengano un aggiornamento formativo della durata complessiva non inferiore a 18 ore oltre a 20 tirocini ogni biennio. Sia il corso base che l'aggiornamento devono avere ad oggetto la normativa internazionale, comunitaria e nazionale in materia di mediazione e la metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e mediazione, le tecniche di gestione del conflitto e di comunicazione. Per poter esercitare il mediatore civile deve essere inserito nell'elenco di uno degli organismi di mediazione pubblici o privati iscritti al Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

La formazione del mediatore familiare, invece, è oggi accreditata dalle maggiori associazioni nazionale e in particolare da A.I.Me.F. che accredita il maggior numero di corsi di formazione. Il corso per acquisire l'abilitazione professionale non deve avere durata inferiore a 320 ore, di cui 240 di formazione e di queste 180 ore in presenza e 40 ore di tirocinio con osservazione di casi reali e 40 ore di pratica guidata.

Il mediatore civile può svolgere l'attività di mediatore solo se iscritto ad un organismo accreditato al Ministero della Giustizia. Ciò perché la legge prevede espressamente che non possano esserci rapporti diretti tra mediatore e parti. Il mediatore familiare, invece, non deve essere iscritto presso un organismo ma può esercitare come libero professionista ovvero scegliere di collaborare nella rete dei servizi sociali come dipendente pubblico.

Con riferimento alle modalità di svolgimento della mediazione, entrambe le mediazioni sono caratterizzate da informalità.

Il mediatore civile utilizza spesso le sessioni separate o *caucus* per confrontarsi separatamente con ciascuna parte e i rispettivi avvocati e per verificare le opzioni di soluzioni e le migliori alternative all'accordo negoziato.

La mediazione familiare, di contro, preferisce trattare tutte le questioni che vengono sottoposte al mediatore in condivisione con le parti: ciò per sottolineare l'importanza di una collaborazione piena, trasparente e in buona fede tra i mediandi. Solo in casi eccezionali che ineriscono situazioni in cui il mediatore debba verificare informazioni che escludano l'opportunità di proseguire con la mediazione, allora il mediatore familiare ricorrerà ai *caucus*.

L'approccio della mediazione civile è dunque utile a favorire l'accordo ma può essere meno utile a ricreare un clima di fiducia e cooperazione, in particolare con riferimento ai terzi estranei alla mediazione ovvero nei confronti dei figli.

La presenza di consulenti al tavolo della mediazione.

Nella mediazione civile, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale per raggiungere un accordo che abbia efficacia di titolo esecutivo, la presenza degli avvocati è obbligatoria.

Nella mediazione familiare, invece, la presenza degli avvocati non è obbligatoria ma facoltativa. È il mediatore a stabilire il *setting* della mediazione ivi compresa la partecipazione al tavolo della mediazione di consulenti, che dovrà in ogni caso, essere condivisa e accettata dai mediandi.

A seguito della mediazione familiare, l'intervento dell'avvocato è necessario per la traduzione in termini giuridici dell'accordo raggiunto dalle parti con il mediatore e da questi redatto appositamente in un linguaggio chiaro e semplice per le parti.

L'intervento dell'avvocato in mediazione familiare è altresì indispensabile per occuparsi dell'omologa degli accordi attraverso un ricorso consensuale o per il tramite della procedura di negoziazione assistita.

Conclusioni

Pur senza alcuna pretesa di esaustività dei singoli metodi ADR, questa panoramica delle ADR in materia di famiglia vuole mostrare come, a ben vedere, la ricerca e lo sviluppo dei metodi più adeguati per sostenere le famiglie nella risoluzione dei loro conflitti sia costante e vigile già da tempo. Non solo la dottrina infatti, ma anche la giurisprudenza negli ultimi anni ha espresso il favore e l'incoraggiamento per le ADR in particolare nelle crisi familiari più conflittuali.

A parere di chi scrive credo sia altresì rassicurante sapere che il professionista, che opera a sostegno della famiglia, disponga di diversi attrezzi nella sua cassetta in modo da poter valutare, caso per caso, quale è preferibile utilizzare.

Inoltre, è da considerare che tra i metodi indicati può sussistere anche una complementarità ed un utilizzo integrato. Ad esempio, in un accordo di mediazione familiare, i genitori potrebbero prevedere di impegnarsi nuovamente a rivolgersi ad un mediatore per il caso di futuri contrasti oppure che, se sorgeranno conflitti con riferimento alle scelte educative dei figli, si rivolgeranno ad un coordinatore genitoriale che li aiuterà finanche sostituendosi temporaneamente a loro nelle decisioni.

Va altresì sottolineato che, appare comunque preferibile incoraggiare gli strumenti di prevenzione del conflitto piuttosto che quelli di contenimento.

La mediazione familiare in particolare, col suo lavoro sulle persone, sulle loro emozioni e sul loro conflitto - mettendo costantemente ben in luce l'opportunità che i mediandi collaborino in buona fede per condividere dati oggettivi e arrivare così ad accordi voluti e quindi stabili e duraturi -, raggiunge potenzialmente più degli altri strumenti il fine ultimo - che è anche un dovere - di cercare di raggiungere il benessere delle famiglie e anche sociale.

L'auspicio è dunque che tutti gli operatori che lavorano a sostegno delle famiglie siano sempre più preparati e sensibilizzati all'utilizzo di questi strumenti e così pure che vi sia una diffusione sempre più capillare rivolta anche al pubblico in modo che, se del caso, si possa avvalere consapevolmente e con fiducia di questi metodi per ottenere il miglior sostegno in momenti di crisi e l'aiuto per gestire e trasformare il conflitto.